

COMUNE DI ARCOLE

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

INDICE

TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA	3
Art. 1 – Istituzione della tariffa	3
Art. 2 – Presupposto tariffa	3
Art. 3 – Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa	3
Art. 4 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione	4
TITOLO II – DETERMINAZIONE TARIFFA	4
Art. 5 – Metodo normalizzato	4
Art. 6 – Determinazione della Tariffa	4
Art. 7 - Articolazione della Tariffa	4
Art. 8 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche	5
Art. 9 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche	5
Art. 10 - Piano finanziario	5
Art. 11 - Deliberazione annuale della Tariffa	6
TITOLO III - CATEGORIE, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	6
Art. 12 – Utenze domestiche	6
Art. 13 - Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività	6
Art. 14 - Commisurazione delle superfici assoggettabili alla Tariffa	7
Art. 15 - Locali e aree non assoggettabili alla Tariffa	7
Art. 16 - Tariffa giornaliera	7
Art. 17 - Agevolazioni e riduzioni	8
TITOLO IV – DENUNCE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE	8
Art. 19 – Denunce	8
Art. 20 – Denuncia di cessazione	9
Art. 21 – Omessa, infedele o incompleta denuncia	9
Art. 22 - Accertamento	10
Art. 23 - Riscossione della tariffa	10
Art. 24 - Il funzionario responsabile	10
TITOLO V - RINVII E DISPOSIZIONI TRANSITORIE	11
Art. 25 - Rinvii	11
Art. 26 - Disposizioni finali e transitorie	11

ALLEGATO 1 – Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA

Art. 1 – Istituzione della tariffa

1. Per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, è istituita dal Comune apposita Tariffa annuale, **in via sperimentale**, adottata ai sensi e agli effetti di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni e del D.P.R. n. 158/1999.

2. Il gettito complessivo annuo della Tariffa dovrà garantire la completa copertura dei costi per i servizi di gestione dei rifiuti.

3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è disciplinato dall'apposito regolamento. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa secondo i criteri stabiliti dalla legge.

(Art.49 D. Lgs. n.22/97)

Art. 2 – Presupposto tariffa

1. La Tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali, o aree scoperte a uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.

2. A tal fine l'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è considerato sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.

(Art. 49, comma 3 D. Lgs. n. 22/97)

Art. 3 – Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa

1. Soggetto alla Tariffa è chiunque, persona fisica o giuridica, a qualunque titolo occupi o conduca locali o aree soggette alla tariffa, normalmente identificabile dalla scheda anagrafica e/o dal contratto di locazione o affitto, con vincoli di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i fabbricati o aree.

2. La Tariffa può essere corrisposta dal condominio regolarmente costituitosi e in tal caso l'amministratore ha l'obbligo di denunciare al Comune le eventuali variazioni di destinazione d'uso dei locali e la data di cessazione del suo ufficio.

3. La Tariffa può essere corrisposta anche dal proprietario in nome e per conto degli inquilini.

4. Nel caso di locazione temporanea inferiore all'anno di locali arredati adibiti ad abitazione, in assenza di denuncia e fino a iscrizione dell'occupante, la Tariffa (per l'intero anno) deve essere corrisposta dal proprietario, in particolare in assenza di regolare contratto di locazione e con inquilini non residenti.

5. Il proprietario ha l'obbligo di denunciare al Comune le variazioni di destinazioni d'uso.

6. Per le parti in comune del condominio suscettibili di produrre rifiuti, la Tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono parti in comune in via esclusiva o, comunque, dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo dei singoli occupanti o conduttori

(Art. 49, comma 3 D. Lgs. n. 22/97)

Art. 4 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali e aree, dà diritto al rimborso della parte di Tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione, debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la Tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali e delle aree oppure se la Tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della Tariffa, producono i loro effetti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, eccetto le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare regolate ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.

TITOLO II – DETERMINAZIONE TARIFFA

Art. 5 – Metodo normalizzato

1. Per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della Tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani si utilizza il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

(Art. 49, comma 7, D. Lgs. n.22/97 e Art. 2 D.P.R. n. 158/99)

Art. 6 – Determinazione della Tariffa

1. Il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la Tariffa in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
2. La Tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata ai costi di raccolta differenziata dei rifiuti.
3. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della Tariffa sono indicate al punto 2.1 dell'allegato 1.
4. Il Comune può concordare con gli utenti servizi aggiuntivi o particolari modalità di espletamento del servizio, determinando una tariffa apposita che tenga conto dei costi specifici.

(Art. 49, comma 4 e 8, D. Lgs. n.22/97 e Art. 3 D.P.R. n. 158/99)

Art. 7 - Articolazione della Tariffa

1. La Tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 6, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa in proporzione al quantitativo di rifiuti prodotti da ciascuna delle due categorie. In assenza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle utenze, il Comune applicherà un sistema presuntivo. Il quantitativo di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sarà desunto sottraendo dalla quantità complessiva di rifiuti urbani e assimilati raccolta nel Comune la quantità potenzialmente prodotta dalle utenze non domestiche, data dalla sommatoria delle quantità potenziali relative alle singole categorie, ricavate utilizzando le Tabelle 3(a) e 4(a) del DPR 158/99.

(Art. 49, comma 6 e 10, D. Lgs. n.22/97 e Art. 4 D.P.R. n. 158/99)

Art. 8 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche

1. Stabilito l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare o dei conviventi e della superficie occupata o condotta, secondo quanto specificato nella tabella di cui al punto 4.1 dell'allegato 1.

2. La parte variabile della Tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Il Comune, fino a quando non avrà validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, applicherà un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite.

3. La quota variabile della Tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.1 dell'allegato 1. Nella delibera annuale di approvazione delle Tariffe il Comune determinerà i coefficienti da applicare tra quelli previsti alla Tabella su menzionata.

(Art. 49, comma 6 e 10, D. Lgs. n.22/97 e Art. 5 D.P.R. n. 158/99)

Art. 9 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della Tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a Tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.2 dell'allegato 1.

2. Per l'attribuzione della parte variabile della Tariffa il Comune organizzerà e strutturerà sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Il Comune, in attesa di organizzare tali sistemi, applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua.

3. Nella delibera annuale di approvazione delle Tariffe il Comune determinerà i coefficienti da applicare per ogni singola tipologia tra quelli previsti alla Tabella di cui al punto 4.2 dell'allegato 1.

(Art. 49, comma 6, D. Lgs. n.22/97 e Art. 6 D.P.R. n. 158/99)

Art. 10 - Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della Tariffa, il Comune approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

(art. 49, comma 8 D. Lgs. n. 22/97, Art. 8 D.P.R. n. 158/99)

Art. 11 - Deliberazione annuale della Tariffa

1. Sulla base del piano finanziario, il Comune, nei termini di legge per l'approvazione del Bilancio preventivo, determina la Tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della Tariffa, determina l'articolazione tariffaria. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve indicare gli elementi necessari per la determinazione e la commisurazione delle tariffe da applicare a ogni tipologia di utenza. In particolare, deve indicare: la suddivisione delle entrate tariffarie a carico delle utenze domestiche e non domestiche, i coefficienti di produzione dei rifiuti, le agevolazioni.

TITOLO III - CATEGORIE, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 12 – Utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi è quello risultante alla data del 1 gennaio di ciascun anno. Per i nuclei sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data d'inizio dell'utenza.
2. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare e dei conviventi il Comune fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare o dei conviventi.
3. Alle utenze intestate a soggetti non residenti che non avranno presentato tale denuncia, verrà associato ai fini del calcolo della Tariffa un numero di occupanti pari al nucleo familiare medio del Comune arrotondato all'unità superiore.
4. Alle abitazioni tenute a disposizione dal proprietario ed effettivamente utilizzabili in quanto allacciate agli impianti e arredate, verrà associato un numero di occupanti con il criterio stabilito nel comma precedente.
5. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si esercita anche un'attività economica o professionale, la Tariffa applicabile alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

Art. 13 - Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate per categorie omogenee, in relazione alla loro destinazione d'uso e tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti, indicate nelle Tabelle 3(a) e 4(a) del DPR 158/99.
2. L'assegnazione di un'utenza non domestica a una delle classi di attività previste viene effettuata con riferimento al codice Istat dell'attività o a quanto evidenziato nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune o comunque all'attività effettivamente svolta.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale.
4. La Tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso, con l'esclusione dei locali usati come mensa nelle aziende che vengono ricompresi in apposita categoria.
5. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle Tabelle di cui al punto 4.2 dell'allegato 1 vengono associati ai fini dell'applicazione della Tariffa alla classe di attività che presenta con essi la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

Art. 14 - Commisurazione delle superfici assoggettabili alla Tariffa

1. La determinazione della superficie dei locali, ai fini della commisurazione della tariffa, è desunta dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta, al netto dei muri perimetrali.
2. I vani scala sono misurati in base alla superficie della loro apertura.
3. La determinazione della superficie delle aree scoperte è desunta dalle planimetrie catastali o dal contratto d'affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dalla effettiva misurazione del perimetro interno e al netto delle costruzioni esistenti.
3. La misurazione complessiva della superficie è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 15 - Locali e aree non assoggettabili alla Tariffa

1. Non sono soggetti alla Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. In particolare, sono da ritenersi non assoggettabili alla Tariffa i seguenti locali o aree:
 - le unità immobiliari adibite a civile abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni;
 - le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile;
 - i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a m. 1.50;
 - i cavedi di sola areazione, le corti interne sottratte all'uso abituale degli occupanti dell'edificio o degli utenti delle attività che in esso si svolgono e, comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
 - i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
 - i locali riservati a impianti tecnologici dove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo, per esempio cabine elettriche, vano ascensore, ecc.;
 - le superfici degli edifici adibite al culto e le loro pertinenze;
 - le superfici destinate a sale di esposizione museale;
 - i campi sportivi, e i locali annessi;
 - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione;
 - locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
 - locali utilizzati da Associazioni riconosciute ONLUS.
3. Sono da ritenersi non assoggettabili alla Tariffa i locali e le aree dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati.
4. Non sono soggette alla Tariffa le superfici dei locali e delle aree ove si producano rifiuti speciali assimilati agli urbani, qualora dalle quantità accertate dai registri obbligatori per legge nell'anno precedente si determini per l'amministrazione comunale un costo di raccolta e smaltimento superiore alla Tariffa applicabile o nel caso in cui per il volume dei rifiuti risulti oggettivamente impossibile porre in essere il servizio. La non assoggettabilità e il conseguente obbligo allo smaltimento diretto deve risultare da atto scritto dell'ufficio tributi.
5. Sono esclusi dalla Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 16 - Tariffa giornaliera

1. Per coloro che occupano o conducono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali e aree pubblici, aperti al pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la Tariffa giornaliera, riferita alle categorie

corrispondenti divisa in 365 giorni commerciali e aumentata del 50%. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la Tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

3. In caso di uso di fatto, la Tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori e alle sanzioni eventualmente dovute. Per l'eventuale atto di recupero della Tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

4. In ogni caso, la Tariffa giornaliera minima è di L. 5.000 pari a Euro 2,58.

5. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, o del tempo libero, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della Tariffa, risultando la quantità di rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti può essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni e il Comune e la Tariffa è assorbita da quanto previsto in detto contratto.

6. La Tariffa giornaliera non si applica nei casi delle occupazioni occasionali come:

- a) occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.;
- b) occupazioni per l'effettuazione di traslochi e di carico e scarico delle merci in genere;
- c) occupazioni finalizzate alla manutenzione del verde;
- d) occupazioni con autobotti per il riempimento di cisterne e lo spurgo di pozzi;
- e) occupazioni con la strumentazione tecnica necessaria per l'effettuazione di misurazioni e rilievi;

Art. 17 - Agevolazioni e riduzioni

1. Sono esentati dal pagamento della Tariffa i nuclei familiari assistiti dal Comune, con o senza corresponsione di assegni economici previa comunicazione dell'ufficio assistenza sulla base del possesso dell'Ise e del regolamento comunale delle concessioni delle prestazioni sociali.

2. La riduzione prevista al precedente comma, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

3. La Tariffa è ridotta del 50% nel caso di:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo complessivamente inferiore a sei mesi all'anno da soggetti non residenti, previa presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di utilizzare l'alloggio per meno di sei mesi all'anno e di non volerlo cedere in locazione o in comodato e del certificato di residenza in altro Comune o di iscrizione all'AIRE o dell'attestazione delle autorità consolari del paese estero di residenza;
- b) locali, diversi da abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a un uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione, a condizione che alla denuncia sia allegata copia della licenza o autorizzazione e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi all'anno o di 4 giorni per settimana.

TITOLO IV – DENUNCE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 19 – Denunce

1. I soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento devono presentare al Comune, entro i 30 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o conduzione, apposita denuncia di tutti i locali e le aree soggette a Tariffa siti nel territorio comunale.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la Tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta. Sono esclusi da tale adempimento i soli casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, limitatamente ai soggetti residenti iscritti all'anagrafe del Comune, in quanto saranno acquisiti d'ufficio.

3. Le denunce, redatte sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti, devono contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza e i dati determinanti la composizione della Tariffa. Alle denunce deve essere allegata copia della planimetria catastale delle aree e dei locali occupati, comprendenti anche quelli di pertinenza o accessori, oppure copia di una planimetria analoga sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, oppure dal soggetto obbligato che deve sottoscriverla sotto la propria responsabilità.

4. La denuncia, sottoscritta da persona avente titolo legale, deve essere presentata in duplice copia all'ufficio tributi che ne rilascia apposita ricevuta. Nel caso di spedizione tramite posta la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui è pervenuta al Comune.

5. Il recupero della Tariffa dovuta in caso di omessa denuncia avviene anche tramite accertamenti d'ufficio.

6. Nella dichiarazione devono essere evidenziati gli eventuali titoli di cui agli artt. 17 e 18, al venire meno degli stessi il contribuente è tenuto a presentare la denuncia di variazione.

7. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio e al gestore di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, di presentare entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o conducenti dei locali e delle aree, comprensivo di tutti coloro che non sono iscritti nella scheda anagrafica del contribuente. Tale obbligo non sussiste per gli anni successivi a quello di presentazione qualora gli occupanti o detentori siano sempre gli stessi.

8. Nel caso di occupazioni o conduzioni temporanee di locali e aree, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della Tariffa giornaliera da effettuarsi contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche.

Art. 20 – Denuncia di cessazione

1. La cessazione, nel corso dell'anno, della occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili o il trasferimento ad altra unità immobiliare nel territorio comunale, deve essere tempestivamente comunicata dal contribuente, mediante denuncia, all'ufficio tributi.

2. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o conducevano locali e aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. La presentazione all'ufficio tributi della dichiarazione di cessazione sottoscritta dal proprietario, attestante che i locali e le aree sono stati rilasciati dall'occupante o conducente liberi e vuoti da persone o cose, costituisce valido accertamento di avvenuta cessazione.

3. In caso di decesso del contribuente la denuncia deve essere effettuata dagli eredi legittimi.

4. Il settore tributi cura l'aggiornamento dell'elenco dei contribuenti e invita i nuovi conduttori o coloro che subentrano ai contribuenti deceduti o trasferiti, a regolare la loro posizione.

Art. 21 – Omessa, infedele o incompleta denuncia

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia il Comune provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere atto di recupero della Tariffa o della maggiore Tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dal successivo art. 21bis.

2. Gli atti di cui al comma 1, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della Tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari o di legge violate.

Art. 21bis – Sanzioni

1. In caso di omessa presentazione della denuncia di inizio occupazione e/o variazione, entro i termini stabiliti dall'art. 19 del presente regolamento, sarà applicata la sanzione amministrativa di € 100,00.

2. In caso di infedele, incompleta o se la denuncia è presentata oltre i termini previsti dall'art. 19 del presente regolamento, sarà applicata la sanzione amministrativa di € 50,00.

3. Il pagamento della bolletta/fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dal Comune. In caso di omesso pagamento delle fatture sarà applicata la sanzione amministrativa di € 100,00 oltre gli interessi moratori stabiliti dalla legge, in caso di ritardato pagamento delle fatture la sanzione amministrativa sarà di € 50,00 oltre gli interessi moratori stabiliti dalla legge.

4. Per le violazioni del presente regolamento non esplicitamente contemplate si applica il principio di analogia.

Art. 22 - Accertamento

1. Il Comune provvede a svolgere tutte le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di tale attività effettua tutte le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportuni, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree tramite personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice civile.

3. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, sono tenuti a invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito. Gli uffici comunali, in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, edilizia privata, vigilanza e assistenza, sono tenuti a comunicare, a cadenza mensile, al funzionario responsabile tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della Tariffa.

4. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della Tariffa a nuovi utenti o la modifica della Tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per l'accettazione.

5. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

(art.3, comma 149 L. n.662/96; art. 52 D. Lgs. n. 446/97, art. 2729 C.C.)

Art. 23 - Riscossione della tariffa

1. L'applicazione della Tariffa avviene mediante l'emissione di apposita bolletta e potrà essere riscossa:
- direttamente dal Comune;
- da azienda speciale o società pubblica a ciò delegata;
- a mezzo ruolo esattoriale, attraverso le procedure del D.P.R. 43/88.

2. La scelta del sistema di riscossione, nonché delle modalità operative, è demandata alla Giunta comunale, tenuto conto dei costi diretti e indiretti.

3. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del versamento della Tariffa, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, risulta inferiore a lire 20.000.

Art. 24 - Il funzionario responsabile

1. Il Sindaco designa un funzionario responsabile, al quale sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

2. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione e dispone i rimborsi. Su delega del Sindaco, rappresenta l'Ente nei vari gradi di contenzioso.

TITOLO V - RINVII E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 25 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nelle leggi vigenti, nello Statuto e nei regolamenti comunali.

Art. 26 - Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal 1 gennaio 2002. Dallo stesso termine è soppresso il Regolamento TARSU ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente.

2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente Tariffa, sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del D. Lgs. n. 507/93 e successive modifiche.

3. In sede di prima applicazione:

- a) si considerano valide le denunce presentate ai fini TARSU;
- b) si provvederà d'ufficio a ricavare il numero degli occupanti;
- c) per i soggetti non residenti l'obbligo di presentazione della denuncia di cui all'art. 19 è fissato al 30 giugno 2002.

4. L'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la Tariffa, prevista dall'art. 1 del presente regolamento, deve essere raggiunta entro il 1 gennaio 2003 e comunque sulla base delle vigenti disposizioni di legge. Fino a tale data, il piano finanziario deve indicare il grado di copertura dei costi raggiunto con il gettito della Tariffa.

5. In sede di applicazione sperimentale della Tariffa, per il calcolo delle Tariffe delle utenze domestiche, i coefficienti da utilizzare devono tenere conto delle famiglie fino a 5 componenti. Oltre i 5 componenti sarà utilizzata una unica categoria denominata "6 o più componenti".